

Allegato 2

REGOLAMENTO PER GLI ESTENDIMENTI DI RETE ACQUEDOTTISTICA A FAVORE DELLE CASE SPARSE ESISTENTI

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di inserimento e finanziamento nel Programma Operativo degli Interventi dei gestori del servizio idrico integrato per gli interventi relativi agli estendimenti ai fini acquedottistici connessi alle case sparse esistenti come definite al successivo art.2.

Art. 2 Definizioni e cartografia di riferimento

CASE SPARSE: località abitata caratterizzata dalla presenza di case disseminate nel territorio comunale a una distanza tale tra loro da non poter costituire né un nucleo né un centro abitato in cui non siano presenti infrastrutture deputate all'approvvigionamento idropotabile gestite da uno o più soggetti collettivi pubblici o privati costituiti con atto formale.

NUCLEO: località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di almeno quindici edifici contigui e vicini, con almeno quindici famiglie, con interposte strade, sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non superi una trentina di metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente sparse.

CENTRO ABITATO: aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. I luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, devono essere considerati come centri abitati temporanei, purché nel periodo dell'attività stagionale presentino i requisiti del centro.

Ai fini dell'individuazione puntuale degli elementi da ammettere a finanziamento si fa riferimento alla cartografia ISTAT più recente a disposizione.

Art.3 Modalità di finanziamento degli interventi

Alla tariffa del servizio idrico integrato potrà essere imputato al 100% l'intervento o la parte di intervento che comporta un vantaggio in termini di resilienza per il servizio idrico integrato.

Per ciò che attiene il puro estendimento di rete, ad unico vantaggio dell'utente, la tariffa del servizio idrico integrato potrà farsi carico al massimo del 50% dei costi degli interventi. La restante parte dovrà essere corrisposta dai soggetti terzi individuati nell'apposita convenzione di cui al successivo art.6.

I costi di allaccio sono in ogni caso a carico dell'utenza.

Art.4 Individuazione degli interventi da finanziare

Le amministrazioni comunali dal 1° al 30 ottobre di ogni anno comunicano ad Atersir le esigenze relative alle estensioni da inserirsi a piano nell'anno a+1 evidenziando il numero di residenti coinvolti, le unità abitative e le attività produttive presenti, utilizzando un apposito modulo messo a disposizione da ATERSIR.

Qualora le amministrazioni comunali fossero portatrici di più istanze comunicheranno all'atto dell'invio della documentazione l'ordine di priorità degli interventi. Qualora l'ordine di priorità non sia esplicitato, coinciderà con l'ordine con cui gli interventi sono stati riportati nella nota di trasmissione.

ATERSIR, in relazione alle risorse disponibili, ogni anno inserirà a piano per l'anno a+1 gli interventi secondo una graduatoria definita sulla base dei seguenti criteri:

- numero di abitanti residenti (max 5 punti);
- numero di unità abitative presenti (max 5 punti);
- numero di attività produttive esistenti come individuate all'art.1, comma1, lettera i) del D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 (max 5 punti);
- numero di anni di attesa dalla prima segnalazione da parte dell'amministrazione comunale ad Atersir non ammessa a finanziamento (max 5 punti, attribuiti a partire dal secondo anno di applicazione del metodo);
- indice ISTAT di vulnerabilità sociale e materiale (max 5 punti);
- percentuale di contribuzione da parte di soggetti terzi maggiore del 50% (max 5 punti);

- priorità indicata dai Comuni (max 5 punti).

A parità di punteggio, si valuterà l'ordine di arrivo delle domande.

Nell'attribuzione dei punteggi potranno essere applicate anche le frazioni di punto secondo un criterio di tipo lineare.

Le domande presentate oltre i termini non saranno prese in considerazione e dovranno essere presentate nella ricognizione dell'anno successivo.

La graduatoria è approvata con apposita determinazione dirigenziale.

Art. 5 Scorrimento della graduatoria

Nel caso in cui i soggetti terzi interessati non sottoscrivano la convenzione di cui al successivo art.6 entro 60 giorni dalla comunicazione della possibilità di inserimento dell'intervento nel Programma operativo, si procederà allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 6 Inserimento degli interventi nel Programma operativo degli interventi

Gli interventi saranno inseriti nel programma operativo sulla base della graduatoria stilata utilizzando i criteri definiti al precedente art. 4 previa sottoscrizione di apposita convenzione che preveda la contribuzione da parte dei privati o di soggetti terzi pari almeno al 50% dell'importo necessario per la realizzazione dell'estensione.

Nel caso in cui non si renda necessaria la contribuzione da parte di soggetti terzi perché gli interventi comportano un vantaggio in termini di resilienza per il servizio idrico integrato, essi sono inseriti d'ufficio con determina dirigenziale nel Programma operativo degli interventi fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Art.7 Risorse

Il Consiglio Locale con apposita deliberazione definirà per ogni sub ambito presente nel proprio territorio le specifiche risorse da destinare agli estendimenti acquedottistici di case sparse esistenti nel Programma Operativo degli Interventi scegliendo una delle seguenti fattispecie:

- nessuna risorsa;
- 2% del valore degli investimenti medi annui effettuati in ogni territorio nel periodo 2014-2019, secondo gli importi riportati in tabella 1;
- 4% del valore degli investimenti medi annui effettuati in ogni territorio nel periodo 2014-2019, secondo gli importi riportati in tabella 1.

L'importo individuato dal Consiglio Locale sarà aggiornato per ogni quadriennio regolatorio sulla base della media annuale degli interventi preventivati nel quadriennio regolatorio precedente.

	GESTORE	Investimenti nel periodo 2014/2019	Media annuale	2%	4%
1	AIMAG	€ 78.867.192	€ 13.144.532	€ 262.891	€ 525.782
2	SORGEA	€ 12.739.787	€ 2.123.298	€ 42.466	€ 84.932
3	CADF	€ 19.667.782	€ 3.277.964	€ 65.559	€ 131.118
4	HERA MO	€ 84.270.988	€ 14.045.165	€ 280.903	€ 561.806
5	HERA BO	€ 166.603.433	€ 27.767.239	€ 555.345	€ 1.110.690
6	HERA FE	€ 57.454.751	€ 9.575.792	€ 191.516	€ 383.032
7	HERA RA	€ 74.391.193	€ 12.398.532	€ 247.971	€ 495.942
8	HERA FC	€ 76.131.332	€ 12.688.555	€ 253.771	€ 507.422
9	HERA RN	€ 171.642.262	€ 28.607.044	€ 572.141	€ 1.144.282
10	IRETI PC	€ 94.530.443	€ 15.755.074	€ 315.101	€ 630.202
11	IRETI PR	€ 96.658.220	€ 16.109.703	€ 322.194	€ 644.388
12	IRETI RE	€ 120.077.404	€ 20.012.901	€ 400.258	€ 800.516
13	AST	€ 653.444	€ 108.907	€ 2.178	€ 4.356
14	EMILIAMBIENTE	€ 19.869.401	€ 3.311.567	€ 66.231	€ 132.462
15	MONTAGNA 2000	€ 7.128.519	€ 1.188.087	€ 23.762	€ 47.524
	Totale Regionale	€ 1.080.686.151	€ 180.114.359	€ 3.602.287	€ 7.204.574

Tabella 1: Potenziali risorse destinabili agli estendimenti acquedottistici di case sparse esistenti

Art. 7 Norme transitorie

Per l'anno 2022 il periodo per la presentazione delle istanze di cui al precedente art. 4 è compreso tra l'11 novembre e il 9 dicembre.